



GENOA
CRICKET AND FOOTBALL CLUB

STADIO L. FERRARIS



GENOA CFC – MODENA

GENOVA – 17 SETTEMBRE 2022 - ORE 16.15

INFORMATIVA SQUADRA OSPITE





INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietti Settore Ospiti

In ottemperanza alla vigente normativa, i biglietti del Settore Ospiti, per la gara Genoa CFC – Modena, in programma Sabato 17/09/2022 alle ore 16.15, potranno essere acquistati attraverso il circuito Ticketone.

L'acquisto potrà avvenire online al seguente link www.sport.ticketone.it oppure nelle ricevitorie abilitate.

Sarà possibile acquistare i tagliandi **fino ore 19.00 di Venerdì 16/09/2022**.

Per l'acquisto del tagliando è necessario presentare un documento d'identità in corso di validità.

Limitazioni alla vendita

Nessuna limitazione alla vendita al momento

Prezzi

Il costo del tagliando del settore ospiti è **di € 15.00 Intero** (più diritti di prevendita) **Under 16 10.00 Euro** (più i diritti di prevendita)

NORMATIVA STRISCIONI - TAMBURI

Per posizionare uno striscione allo stadio è necessario essere in possesso di autorizzazione delle Autorità Competenti che deve essere richiesta per il tramite della Società Genoa CFC.

Qualora lo striscione sia già presente nell'albo nazionale pubblicato sul sito dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non è necessario inviare alcuna richiesta.



Come riportato dal Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 04/08/2017, è possibile introdurre, all'interno dello stadio, tamburi e megafoni, previa autorizzazione delle Autorità Competenti.

Si precisa che il tamburo dovrà essere ad una battuta e che sarà necessario allegare il documento della persona referente per ciascun apparecchio di cui se ne richiede l'autorizzazione.

Per le richieste: slo@genoafc.it

<https://genoafc.it/wp-content/uploads/2022/07/modulo-striscioni.pdf>

INFORMAZIONI UTILI SETTORE OSPITI

Uscita autostradale **obbligatoria**: GENOVA NERVI

Parcheggio: Piazzale Martin Luther King

(I pullman saranno scortati direttamente all'ingresso settore ospiti)

Capienza settore ospiti: 2.032

Ingressi dedicati: 81-82-83-84

L'apertura è prevista circa 2 ore prima dall'inizio della partita salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Sarà attivo il servizio Bus navetta AMT da Piazzale Martin Luther King allo stadio e ritorno.



Regolamento d'uso impianto Stadio Luigi Ferraris Genova

Regolamento adottato ai sensi dell'art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell'interno 06 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell'Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante "Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d'accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio". Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010.

STADIO LUIGI FERRARIS – NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intende lo stadio Comunale "Luigi Ferraris" di Genova, incluso il sistema di videosorveglianza ed informativo ivi presente, nonché tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna, in gestione esclusiva del Genoa CFC durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in cui partecipa il Club.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "Regolamento d'uso", dai Termini e condizioni d'uso degli abbonamenti, nel caso di accesso da parte degli abbonati, e dal "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche" (c.d. "Codice di Condotta") adottato dal Genoa CFC e da tutte le norme/disposizioni emanate dall'"Autorità di Pubblica Sicurezza", dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l'acquisto del titolo di accesso, sia per singolo accesso che in caso di acquisto dell'abbonamento, ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza dello stesso



comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione, da parte delle Autorità Competenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO); e l'attivazione dell'istituto del "gradimento" previsto dal Codice di Condotta.

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

1. Condizione inderogabile per accedere all'impianto sportivo è il possesso di un titolo di accesso regolarmente rilasciato dal Genoa CFC
2. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club.
3. Gli unici soggetti, cui è permesso l'accesso all'impianto sportivo senza titolo di accesso, sono gli addetti all'Ordine Pubblico appositamente incaricati a tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S. responsabile dell'Ordine Pubblico
4. Per l'accesso all'impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d'ingresso, un documento d'identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dallo stadio.
5. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e pertanto con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento. In



merito si fa presente che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente all'interno dello Stadio potranno essere utilizzate per l'accertamento di condotte contrarie al Codice di Condotta al fine dell'applicazione delle sanzioni in esso previste. Le conseguenze di eventuali scambi di persona in fase di accertamento delle condotte determinate dalla violazione dell'obbligo dello spettatore di occupare esclusivamente il posto ad esso assegnato, o della cessione del titolo di accesso a terzi non autorizzato, non potranno essere addebitate alla Società.

6. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
3. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo;
4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;



6. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 7.7 salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
7. Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, ad eccezione di tamburi (ad una battuta) e megafoni autorizzati dal G.O.S. su richiesta della società sportiva, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto
8. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
9. Introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di plastica.
10. Introdurre o esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta; della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
11. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva;
12. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
13. Introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito (eccetto alle persone



autorizzate) di utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti l'evento che si terrà all'interno dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società.

Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all'interno dell'impianto sportivo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo, è consentita la loro commercializzazione solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o carta.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizione agonistiche, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l'invasione di campo.

Si ribadisce che l'impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Dlgs 101/2018, dal D.M. 06/06/2005 e dal Regolamento UE 2016/679. In prossimità del sistema di videosorveglianza sono posizionati i relativi cartelli che ne segnalano la presenza riportando le informazioni sintetiche previste dalla legge. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito internet del Club. Copia dell'informativa potrà essere richiesta, inoltre, scrivendo all'indirizzo email: privacy@genoacfc.it o presso la sede della Società.

I minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da un adulto per poter accedere all'impianto sportivo.

Nel caso di minori accompagnati l'adulto che li accompagna si impegna affinché il presente Regolamento sia rispettato da parte del minore. In ogni caso l'esercente la responsabilità genitoriale risponderà di eventuali danni e sanzioni conseguenti il mancato rispetto del presente Regolamento.



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Premessa La società Genoa CFC S.p.a. e/o i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, comportamenti contrari ai principi di correttezza e probità. nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017; Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva; è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate. Il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche ("Codice di Regolamentazione") riassume i principi etici e di comportamento cui si riconosce valore fondamentale e che i tifosi rossoblù e, in generale, tutti coloro che accedono alle manifestazioni sportive organizzate dal Genoa CFC (anche la "Società" o il "Club"), inclusi i sostenitori delle squadre avversarie, sono tenuti ad accettare e rispettare.9 Art. 1 Definizione L'"istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della società sportiva Genoa CFC. (di seguito "Società Sportiva") di adottare, nei confronti delle persone che si rendessero responsabili delle condotte di cui all'art.2 che segue, provvedimenti inibitori come non vendere il titolo di accesso, ovvero sospendere l'efficacia temporaneamente o definitivamente del titolo d'accesso per lo Stadio già venduto. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso. Art.2 Condotte rilevanti Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di



trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare, inclusi commenti ed immagini postati, condivisi o avallati per mezzo di Social Media. E' evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, istighino alla violenza in ogni sua espressione. Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all'interno dell'impianto ove si svolge l'evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino nocimento agli interessi e all'immagine della stessa. Sono infine considerate condotte rilevanti, la violazione del Regolamento d'uso dell'Impianto, la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting, l'attività di bagarinaggio e la cessione o l'acquisto del titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali o le piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing, l'introduzione all'interno dell'impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titolo di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, l'invasione del campo, l'entrare, o anche solo il tentativo, in aree proibite, la conduzione all'interno e/o in prossimità dell'impianto di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva. Art.3 Condizioni L'istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso. È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde. Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad



un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 Pubblicità Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione, nella versione di volta in volta vigente, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.genoacfc.it, nonché presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva.

Art.5 Accertamento delle violazioni La Società, al fine di accertare la violazione del presente Codice di Regolamentazione ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti, tra cui: - le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, del dipartimento Supporter Liaison Officer e/o di altro personale della Società Sportiva, Responsabile della sicurezza per conto della Società Sportiva; - le immagini dell'impianto di video sorveglianza ove consentito dalla normativa vigente; - le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile; - le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 Parametri di valutazione Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori: 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale; 2) la tipologia di bene giuridico "aggredito"; 3) il comportamento pregresso che sostanzia una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti; 4) il comportamento successivo che sostanzia un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il concreto ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato; 5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero partecipante; 6) la recidiva. I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura. Resta inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente,



nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità. Art.7 Misure Sanzionatorie In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15 del 7 marzo 2018), la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società. In caso di violazione del presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento Stadio Luigi Ferraris, la società Genoa CFC si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l'insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie: • Richiamo scritto; • Sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo dei Titoli di Accesso, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti; • Risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti; • Rifiuto a contrarre, in relazione all'acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive; • Impossibilità di essere destinatario di cessione dei Titoli di Accesso.

Art.8 Procedure La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.12 Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta. Recapiti: Genoa Cricket & Football Club Spa – Via Ronchi, 67- 16155 Genova: email:info@genoacfc.it; PEC genoa@pec.genoacfc.eu Art.9 Minori È possibile emettere provvedimenti



inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Art.10 Rapporti con altri procedimenti L'applicazione del gradimento con le predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive). L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.¹³ Art.11 Modifiche La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.genoacfc.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.